



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

SCUOLA STATALE SECONDARIA DI PRIMO GRADO

"GOBETTI - DE FILIPPO"

Circolare n. 183

Quarto, 02-05-2022

S.S.S. DI I° "GOBETTI-DE FILIPPO"
QUARTO (NA)
Prot. 0003491 del 02/05/2022
I-1 (Uscita)

A tutti gli alunni e alle loro famiglie
A tutto il personale docente e ATA
Ai docenti referenti di plesso

Al DSGA
All'utenza tutta
Al Sito Web
ATTI SCUOLA

Oggetto: Misure post-emergenziali di interesse per le scuole dal 1° maggio 2022

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto il DL 24 del 24/3/2022 del Decreto Legge n. 24, "Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19";

Vista l'Ordinanza del Ministero della Salute del 28.04.2022;

Vista la Circolare della Funzione Pubblica n.1/2022 recante 'indicazioni sull'utilizzo dei dispositivi individuali di protezione delle vie respiratorie';

Visto il protocollo di Istituto, già vigente, di gestione e prevenzione dell'infezione dal Covid19

dispone

a decorrere dal 1° maggio 2022, e fino alla conclusione dell'anno scolastico 2021-2022, restano valide le seguenti condizioni:

- è fatto **obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie (di tipo chirurgico o di maggiore efficacia protettiva)**, fatta eccezione per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso delle mascherine.

La **mascherina non va indossata** durante le attività sportive (con distanza interpersonale di 2 metri);

Tuttavia, considerato che in questo periodo si stanno svolgendo le uscite didattiche e molti studenti utilizzano scuolabus per il rientro a casa, si ricorda che, fino al 15 giugno p.v., è fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 sugli

- autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente;
- mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale;
- mezzi di trasporto scolastico dedicato agli studenti;

- è raccomandato il **rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro** salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano;

- è fatto **divieto di accedere o permanere** nei locali scolastici ai soggetti con **sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°**;

Per i visitatori esterni (genitori, visitatori, fornitori, etc...):

- per l'accesso all'ambito scolastico **non sarà più necessario possedere la certificazione verde COVID-19 'base' (vaccinazione, guarigione o test).**

Pertanto, il personale appositamente delegato non dovrà più procedere ad alcun controllo.





Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

SCUOLA STATALE SECONDARIA DI PRIMO GRADO

GOBETTI - DE FILIPPO

Per il personale:

Per tutto il personale scolastico permane l'obbligo vaccinale (art. 3-ter del D.L. 44/2021 = dose di richiamo entro i termini di validità delle certificazioni verdi) fino al 15 giugno 2022.

L'obbligo non sussiste in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal proprio medico curante di medicina generale ovvero dal medico vaccinatore, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2, in tali casi la vaccinazione può essere omessa o differita.

L'eventuale inadempimento vaccinale è sanzionato ai sensi dell'art. 4-sexies del D.L. 44/2021 (sanzione amministrativa pecuniaria di 100,00 euro irrogata dal Ministero della Salute tramite l'Agenzia delle Entrate); l'eventuale accertamento dell'inadempimento non determina più la privazione del diritto del dipendente a fornire la prestazione lavorativa.

Tuttavia, il personale docente inadempiente all'obbligo vaccinale, considerato che la vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività didattiche a contatto con gli alunni, si disporrà l'utilizzazione in attività di supporto alla scuola per 36h settimanali.

*“A detto personale si applicano, **fino al 15 giugno 2022 o fino alla data di adempimento dell'obbligo vaccinale**, le vigenti disposizioni normative e contrattuali che disciplinano la prestazione lavorativa del personale docente ed educativo dichiarato temporaneamente inidoneo all'insegnamento”* (Nota MI del 28 marzo 2022, n. 620)

“[...] la prestazione lavorativa dovrà svolgersi su 36 ore settimanali, al pari di quanto previsto per i lavoratori temporaneamente inidonei all'insegnamento (art. 8 del medesimo CCNI del 25 giugno 2008) nonché per tutto il personale docente ed educativo che a vario titolo non svolge l'attività di insegnamento ma viene impiegato in altri compiti (quali i docenti che svolgono le funzioni di cui all'articolo 26 della legge 448/1998, quelli destinati ai progetti nazionali di cui alla legge 107/2015, ecc.). Resta inteso che i dirigenti scolastici, in attuazione di quanto espressamente imposto dall'art. 4-ter.2, comma 3, ultimo periodo, del decreto-legge 44/2021, provvederanno d'ufficio ad assegnare il personale docente ed educativo allo svolgimento delle funzioni che verranno individuate in applicazione dei criteri sopra richiamati.” (Nota MI del 5 aprile 2022, n. 659)

Gestione dei casi di positività (nessuna variazione rispetto alle disposizioni aventi validità dal 01 aprile u.s.)

FINO A 3 CASI*:

Fino a tre casi di positività accertata, nessun provvedimento sarà preso per i compagni di classe ed il personale.





Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

SCUOLA STATALE SECONDARIA DI PRIMO GRADO

"GOBETTI - DE FILIPPO"

DA 4 CASI IN POI*:

A partire dal quarto caso, le attività didattiche proseguono in presenza, ma gli alunni e il personale dovrà indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo **FFP2 per dieci giorni dall'ultimo contatto con un soggetto positivo al COVID-19**.

Alla prima comparsa di sintomi, l'alunno/il personale dovrà effettuare un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati abilitati, o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2 il cui **esito negativo** del test (E SOLO SE NEGATIVO) potrà essere attestato con una autocertificazione. Il test andrà ripetuto se ancora sintomatici al quinto giorno successivo all'ultimo contatto.

*L'accertamento del caso successivo di positività, idoneo a incrementare il numero complessivo di casi, deve avvenire con un intervallo massimo di cinque giorni dall'accertamento del caso precedente, senza considerare il personale scolastico

ELIMINAZIONE DELLA QUARANTENA:

Per quanto sopraesposto, si precisa che il decreto non contempla più la condizione di quarantena fiduciaria in caso di contatto con soggetto (anche un familiare) risultato positivo.

Pertanto, con decorrenza 1 aprile 2022, non sarà più possibile richiedere e fruire di modalità di didattica a distanza per gli alunni che hanno avuto contatti con soggetti positivi.

ALUNNI POSITIVI e DID:

I soli alunni risultati positivi all'infezione da SARS-CoV-2 potranno seguire l'attività scolastica nella modalità della didattica digitale integrata **su richiesta della famiglia**, che dovrà obbligatoriamente essere **accompagnata da specifica certificazione medica** attestante le condizioni di salute dell'alunno medesimo e la piena compatibilità delle stesse con la partecipazione alla didattica digitale integrata (*richieste di attivazione della DiD senza la necessaria certificazione medica non potranno essere autorizzate*).

RIENTRO ALUNNI POSITIVI:

Gli alunni risultati positivi all'infezione da SARS-CoV-2 rientreranno esibendo esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare, effettuato anche in centri privati a ciò abilitati (*nei casi di rientro di alunni positivi, l'attestazione di esito negativo tramite autocertificazione non è contemplata*).

Si fa presente che le funzionalità di verifica automatizzata "modalità studente" per gli alunni messe a disposizione dell'app "Verifica C-19" saranno disabilitate

Si rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.



IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Giuliana Autieri

Firma autografa omessa
ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

